

L'aggravante della crudeltà: analisi critica e prospettive. Spunti dal caso "Giulia Cecchetin"

The aggravating circumstance of cruelty: critical analysis and perspectives. Reflections from the "Giulia Cecchetin" case law

di Niccolò Guardascione

Abstract [ITA]: Il saggio analizza la circostanza aggravante della crudeltà, con particolare attenzione ai criteri interpretativi ed applicativi elaborati dalla giurisprudenza, al fine di verificarne la correttezza. L'indagine si sofferma, più in generale, sulle criticità dell'impiego dell'apparato circostanziale da parte del legislatore e della giurisprudenza. L'obiettivo è offrire una riflessione sull'equilibrio tra esigenze di repressione e rispetto dei principi fondamentali del diritto penale, sviluppando brevi cenni alla recente introduzione del delitto di femminicidio.

Abstract [ENG]: *The essay analyzes the aggravating circumstance of cruelty, with particular attention to the interpretative and application criteria developed by the jurisprudence, to verify its correctness. The investigation dwells, more generally, on the critical issues of the use of the circumstantial apparatus by the legislator and jurisprudence. The aim is to offer a reflection on the balance between the need for repression and respect for the fundamental principles of criminal law, developing brief references to the recent introduction of the crime of femicide.*

Parole chiave: Circostanze aggravanti – crudeltà – margine di apprezzamento del giudice – il diritto penale interiore dell'agente – l'autonoma figura del reato di femminicidio

Keywords: *The aggravating circumstance of cruelty – judge's margin of appreciation – the internal criminal law of the agent – the recognition of femicide as a distinct criminal offence*

SOMMARIO: 1. L'aggravante della "crudeltà": cenni generali. – 2. L'"iter" valutativo della crudeltà: un meccanismo rimesso alla giurisprudenza. – 3. Critica all'approccio "soggettivista". – 4. Conclusioni.

1. L'aggravante della "crudeltà": cenni generali.

Le circostanze del reato consentono di ridurre il divario tra l'astrattezza della norma penale e la varietà delle situazioni concrete¹. Si parla, in proposito, di elementi "accidentali", che stanno intorno o accedono ad un reato già perfetto nella sua struttura e la cui presenza determina, come risaputo, soltanto una modificazione del trattamento sanzionatorio².

¹ Vd., nella manualistica, D. PULITANO, *Diritto Penale*, Torino, 2011, 384. Per le monografie, oltre a quelle che verranno di seguito citate, vd. G. SABATINI, *Appunti sulle circostanze del reato e sul loro concorso*, Milano, 1952; L. CONCAS, *Circostanze del reato ed elementi specializzanti costitutivi*, Roma, 1974; G. PIGHI, *Circostanze del reato e principio di colpevolezza*, Modena, 1996; G. AMARELLI, *Circostanze ed elementi essenziali del reato*, Milano, 2007; R. BARTOLI – M. PIFFERI (a cura di), *Attualità e storia delle circostanze del reato*, Milano, 2016.

² Operano riferimento al concetto di *accidentalia delicti*, per sottolineare la natura contingente delle figure, A. SANTORO, *Le circostanze del reato*, Torino, 1952; ID., voce *Circostanze del reato*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. II, Torino, 1959, 264; A. MALINVERNI, voce *Circostanze del reato*, in *Enc. dir.*, vol. VII, Milano, 1961, 966; G. CONTENTO, *Introduzione allo studio delle circostanze del reato*, Napoli, 1963, 176; G. MARINI, *Le circostanze del reato*, Milano, 1965, *passim*; ID., voce *Circostanze del reato*, in *Noviss. Dig. It., Appendice*, Torino, 1980, 1254; A.R. LATAGLIATA, *Circostanze discrezionali e prescrizione del reato*, Napoli, 1967, *passim*; A.M. STILE, *Il giudizio di prevalenza o di equivalenza*, Napoli, 1971, 115; G. DE VERO, *Circostanze del reato e commisurazione della pena*, Milano, 1983, 119; R. GUERRINI, *Elementi costitutivi e circostanze del reato*, Milano, 1988, 83; S. PROSDOCIMI, *Note su alcuni criteri di classificazione delle circostanze del*

Le circostanze del reato sono divenute le protagoniste assolute della legislazione penale del nuovo millennio: attraverso la proliferazione delle aggravanti e la loro coeva “blindatura”, il legislatore “securitario” si è riappropriato a suo modo del ruolo di “direttore d’orchestra” della politica penale, riducendo progressivamente gli spazi di discrezionalità giudiziale. Novella dopo novella, si è sviluppato un modello surrogatorio di politica criminale ove, al posto delle auspiccate riforme organiche del codice penale, si utilizza la leva “circostanziale” per dare risposte sanzionatorie visibili, immediate e di facile consenso. Le circostanze – compulsive, populiste, sgrammaticate ed ipertrofiche – sono diventate un “abito buono da indossare” per tutte le emergenze: il legislatore le brandisce come armi (simboliche) di puro repressivismo, inseguendo l’antica illusione della general-prevenzione³.

Anche l’evoluzione della prassi giudiziaria, sull’onda del dibattito pubblico, soprattutto in seguito a vicende particolarmente drammatiche sembra mostrare come l’ordinamento si attivi attraverso un ricorso sempre più frequente alle circostanze aggravanti. In altri termini, di fronte a fenomeni sociali percepiti come particolarmente gravi e meritevoli di una più severa repressione, il sistema tende a valorizzare – non sempre in modo rispettoso dei principi cardine della materia – l’apparato circostanziale, utilizzandolo come strumento per giungere a condanne più severe, “esemplari”⁴.

Questa tendenza può essere letta come una sorta di risposta immediata, “evolutiva”, del diritto penale rispetto a nuove esigenze di tutela. In tal modo, il sistema circostanziale diviene mezzo privilegiato di contrasto di fenomeni criminali emergenti, come gli omicidi maturati all’interno di relazioni affettive o caratterizzati da dinamiche di possesso e controllo.

In tale ottica, dunque, le “modalità d’uso” da parte del giudice delle circostanze (*tanto* di quelle aggravanti, *quanto* di quelle attenuanti) finisce con il rappresentare la spia di una potenziale lacuna del sistema. L’uso “estremo” delle aggravanti potrebbe, in particolare, indicare che la *law in action* cerchi di compensare, mediante strumenti accessori, l’assenza di una tipizzazione normativa di determinate fattispecie, connotate e percepite dalla collettività come di elevato disvalore sociale.

In questa prospettiva, la riflessione del penalista si dovrebbe soffermare, allora, sulla questione se sia opportuno continuare a fare affidamento prevalentemente sul sistema circostanziale oppure se non sia preferibile un intervento legislativo. A ben considerare, si tratta di un difficile equilibrio tra l’esigenza di garantire una flessibilità della risposta sanzionatoria sulla base dell’accertamento del fatto concreto da parte del giudice e, dunque, il rispetto del principio di proporzionalità, e, dall’altro lato, quella di valorizzare il principio di legalità e di assicurare la prevedibilità delle conseguenze giuridiche dell’illecito.

Volgendo, ora, l’attenzione alla circostanza aggravante della crudeltà, questa è prevista dall’art. 61

reato, in *Ind. pen.*, 1983, 1, 269; T. PADOVANI, voce *Circostanze del reato*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. II, Torino, 1988, 188; G. MARCONI, *Il nuovo regime d’imputazione delle circostanze aggravanti*, Milano, 1993, *passim*; F. RAMACCI, *Alcune riflessioni sulla riforma in materia di circostanze*, in *Studi Senesi*, 1993, 147; Con più specifico riferimento al problema dell’imputazione soggettiva e all’ideologia del diritto penale del nemico implicito nelle scelte legislative dei primi anni 2000, vd. S. PUTINATI, *Responsabilità dolosa e colposa per le circostanze aggravanti*, Torino, 2008, *passim*. Per una approfondita rivisitazione dell’intera tematica, sotto i diversi profili storico, dogmatico, comparativistico e politico criminale, vd. A. MELCHIONDA, *Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica*, Padova, 2000, *passim*; ID., voce *Circostanze del reato*, in *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 893; A. PECCIOLI, *Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento*, Torino, 2010, *passim*; L. PELLEGRINI, *Circostanze del reato: trasformazioni in atto e prospettive di riforma*, Firenze, 2014, *passim*; I. MERENDA, *Le circostanze del reato tra prevenzione generale e speciale*, Torino, 2022, *passim*.

³ A. NATALINI, *La politica criminale delle circostanze nella legislazione del terzo millennio*, in www.archiviopenale.it, 15 dicembre 2017.

⁴ Circa le lacune dell’ordinamento penale e l’idea di ricorrere ad un ampliamento ulteriore del catalogo delle circostanze per ovviare al problema, vd. G.L. GATTA, *Sul disegno di legge in tema di violenza sessuale e consenso (“riconoscibile”): alcune riflessioni per superare lo stallo al senato*, in www.sistemapenale.it, 8 gennaio 2026, secondo cui la soluzione potrebbe essere quella di prevedere circostanze aggravanti per i fatti commessi con violenza, minaccia, abuso o inganno. Oppure, se si vuole escludere l’operatività del bilanciamento con circostanze attenuanti concorrenti, si può pensare a cornici edittali autonome, realizzando così una modulazione sanzionatoria ragionevole e in linea con il principio costituzionale di proporzione.

n. 4 c.p., secondo il quale aggrava la pena «l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone».

La legge non spiega cosa significhino i termini “sevizie” e “crudeltà”, spingendo, giocoforza, la giurisprudenza ad una complicata opera definitoria.

La Cassazione, dunque, ha stabilito che l'aggravante, con riferimento alla crudeltà⁵, possa manifestarsi attraverso la direzione degli atti alla causazione di particolari sofferenze psichiche alla vittima, attraverso un “*quid pluris*” rispetto all'esplicazione dell'attività necessaria per la consumazione del reato, in quanto proprio la gratuità dei patimenti renderebbe particolarmente riprovevole la condotta del reo, facendo emergere la sua indole malvagia e l'insensibilità a ogni richiamo umanitario⁶. È stato, altresì, affermato, in talune occasioni, come «*la mera reiterazione dei colpi, pur consistente, non può essere ritenuta fonte di aggravamento se non costituisce espressione della volontà di infliggere alla vittima sofferenze gratuite che esulano dal normale processo di causazione dell'evento*»⁷.

2. L'“*iter*” valutativo della crudeltà: un meccanismo rimesso alla giurisprudenza.

Alla luce di quanto sopra rilevato, ci si potrebbe interrogare sull'opportunità dell'introduzione di una norma definitoria; tuttavia, la varietà delle situazioni concrete sembra rendere ineludibile il ricorso ad una formula generale, nonché al prudente apprezzamento del giudice.

Del resto, la giurisprudenza si è già ampiamente sforzata di colmare il *deficit* di precisione, laddove la Cassazione si è espressa anche a Sezioni Unite, stabilendo che la crudeltà si estrinsecerebbe nella «*inflizione volontaria di sofferenze ulteriori, gratuite e non necessarie alla consumazione del reato, espressione di una particolare perversità morale dell'agente*»⁸, riconoscendo la compatibilità dell'aggravante in disamina con il c.d. “dolo d'impeto”.

Dall'esame della casistica giurisprudenziale sembra possibile estrarre, quindi, una sorta di “decalogo”, un elenco di elementi al ricorrere dei quali le corti ritengono integrata la circostanza in disamina, quali: efferatezza della condotta; inflizione volontaria di sofferenze ulteriori e gratuite; sproporzione tra il mezzo usato e lo scopo perseguito; insistenza o accanimento contro una vittima già inoffensiva; indifferenza alla sofferenza della vittima.

Si tratta di parametri, allora, che, a primo acchito, sembrano esser stati rispettati nella sentenza di primo grado intervenuta sul caso Cecchetin⁹. La ricostruzione del comportamento del condannato come dettato, nelle sue modalità, dall'inesperienza e della inabilità del soggetto agente, sembra militare in questa direzione.

Sebbene il percorso argomentativo seguito dai giudici risulti pienamente coerente con la logica del sistema, è la stessa impostazione di fondo – che esige un intervento in parte discrezionale – a sollevare perplessità sul piano della coerenza dogmatica.

Corretto il metodo, discutibile il presupposto: la natura soggettiva riconosciuta alla circostanza dell'aver agito con crudeltà sembrerebbe essere il nodo centrale intorno al quale sviluppare il dibattito.

⁵ Sul concetto di sevizie, invece, che la giurisprudenza spesso riconduce alle “sofferenze fisiche” provocate, allo scempio del corpo, vd. A. MASSARO, sub art. 61, in AA.VV., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. I, Milano, 2021.

⁶ Cass., Sez. I, 1 agosto 2025, n. 28329.

⁷ Cass., Sez. I, 5 maggio 2014, n. 18332. Sulla configurabilità dell'aggravante della crudeltà in base al numero di colpi inferti alla vittima, vd. Cass., Sez. I, 24 febbraio 2015, n. 8613, secondo cui «è stato affermato, in numerosi e recenti arresti che, nel delitto di omicidio volontario, la mera reiterazione dei colpi inferti (anche con uso di arma bianca) non può determinare la sussistenza dell'aggravante dell'aver agito con crudeltà se tale azione non eccede i limiti connaturali rispetto all'evento preso di mira e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza, fine a sé stessa».

⁸ Cass., Sez. Un., 29 settembre 2016, n. 40516, “Del Vecchio”.

⁹ Corte ass. di Venezia, 8 aprile 2025 (ud. 3 dicembre 2024), n. 2, in www.giurisprudenzapenale.com, 10 aprile 2025.

3. Critica all'approccio "soggettivista".

La sentenza Cecchettin, a ben considerare, conferma la tendenza giurisprudenziale alla qualificazione dell'aggravante della crudeltà in termini "soggettivistici", a fronte di opinioni dottrinali sul punto non univoci, e che talora sostengono un approccio "oggettivistico" o, addirittura, "misto"¹⁰.

La Corte d'assise ha escluso la circostanza *de qua* per l'inesistenza di «*elementi da cui poter desumere con certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che egli volesse infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive*». La stessa Corte si è soffermata sui precedenti giurisprudenziali, sottolineando che «*in tutti i numerosi casi in cui la giurisprudenza si è trovata a doversi occupare di vicende omogenee a quella in esame, caratterizzate dalla insistita ripetizione delle coltellate inferte sulla vittima, sia stato necessario verificare se tale ripetizione di colpi fosse funzionale al delitto ovvero costituisse un gratuito accanimento violento tale da costituire "espressione autonoma di ferocia belluina" e tale da trascendere la mera volontà di arrecare la morte*».

Secondo la descritta impostazione, dunque, «il giudice deve addentrarsi, più che in altri casi, nel labirinto della mente umana e per farlo, al di là e oltre le conoscenze messegli a disposizione dall'istruttoria dibattimentale, ivi compresi gli accertamenti condotti dai detentori dei saperi scientifici, dovrà confrontarsi con la propria coscienza e con le sensazioni che da essa provengono»¹¹.

Ma le criticità che può comportare una simile visione sono state già ampiamente evidenziate da numerosi autori¹². In particolare, siffatta interpretazione sembrerebbe espressiva di un diritto penale dell'atteggiamento interiore, conducendo inevitabilmente a considerare le modalità della condotta come meri indicatori dell'animo malvagio dell'autore del reato.

Sicché, la figura aggravante dovrebbe, perlomeno, in ossequio al principio di offensività, essere oggetto di una visione mista, tesa a valorizzare anche la crudeltà oggettivamente espressa dalla condotta riferibile al reo. E l'azione, nel caso dell'omicidio commesso da Turetta, ben si presterebbe, allora, a far ritenere integrata l'aggravante della crudeltà, come è possibile desumere anche dalla lettura del capo d'imputazione («*la vittima fu dapprima colpita con ripetuti calci, minacciata e ferita, poi costretta a salire sull'auto dell'imputato, ed ivi colpita ancora a coltellate, e ancora dopo, essendo riuscita a fuggire dall'auto, raggiunta, aggredita alle spalle, fatta cadere a terra e qui colpita e ancora colpita fino a perdere la vita*»).

Su questa linea sembra porsi un recente pronunciamento della Cassazione¹³; nel caso di specie, la Corte ha ritenuto integrata la circostanza della crudeltà anche per la quantità e qualità dei fendenti, in ragione della durata della condotta omicida e del lasso temporale delle sofferenze patite, nonché dell'incapacità della vittima di difendersi. Dunque, i giudici hanno considerato rilevante anche il fatto che la vittima fosse "incapace di opporre resistenza", ritenendo tale condizione indiziante di un'azione crudele.

Una condizione, quella della vittima inerme, che aggrava la condotta dell'autore ed è comune anche al caso Cecchettin-Turetta.

4. Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni svolte, appare opportuno prendere le distanze da quella prospettiva che, nel tentativo di colmare le carenze dell'ordinamento penale, finisce per ripiegare

¹⁰ M. TELESICA, *Dolo d'impeto e aggravante della crudeltà: una (in)sostenibile compatibilità?*, in www.lalegislazionepenale.it, 3 dicembre 2020.

¹¹ V. GIGLIO, *L'aggravante della crudeltà e l'insondabile labirinto della mente umana*, in www.terzultimafermata.it, 11 aprile 2025.

¹² P. BRUNETTI, *Riflessioni sul diritto penale dell'atteggiamento interiore tra teoria, legislazione e prassi*, in www.penedp.it, 16 giugno 2025.

¹³ Cass., Sez. V, 9 luglio 2024, n. 36045.

sistematicamente sullo strumento delle circostanze aggravanti, spesso allargandone a dismisura le maglie applicative. Una simile impostazione, infatti, nel determinare l'ampliamento progressivo dell'area di operatività delle circostanze, un loro uso "inflazionato", si pone in irrimediabile tensione col principio di legalità. Sono chiaramente percepibili, allora, i rischi connessi alla formazione di un vero e proprio "diritto penale delle circostanze", nel quale l'aggravante diviene il principale veicolo attraverso cui si tenta di fornire risposta concreta al delitto.

La trama delle aggravanti, talvolta, con risultati altrettanto critici, si interseca, però, con logiche proprie di un diritto penale dell'atteggiamento interiore, nella misura in cui l'intervento punitivo viene calibrato non tanto sulla gravità dell'offesa e sul valore del bene giuridico leso o messo in pericolo, quanto, piuttosto, su elementi che rischiano di porre in modo eccessivo l'accento su profili soggettivi o modalità esecutive già implicitamente ricomprese nella struttura del reato. Ciò generando, talora, un fenomeno in controtendenza rispetto a quello dianzi descritto, ovverosia una limitazione del campo applicativo delle figure circostanziali.

Caso emblematico del fenomeno appena sopra descritto è rappresentato, per l'appunto, dall'aggravante della crudeltà, oggetto di un approccio "soggettivistico" da parte della giurisprudenza che – per quanto sopra esposto – non appare condivisibile; a fronte delle descritte problematiche, sembra opportuno, allora, interrogarsi sull'opportunità del recente intervento legislativo con cui è stato introdotto nel codice penale l'art. 577-*bis*, recante la nuova fattispecie autonoma di femminicidio.

L'opzione sembrerebbe segnare una discontinuità rispetto alla tendenza, da parte del legislatore, ampiamente diffusa negli ultimi decenni, a fronteggiare fenomeni socialmente allarmanti mediante la progressiva stratificazione di circostanze aggravanti applicabili a fattispecie già esistenti.

Sotto questo profilo, l'introduzione dell'art. 577-*bis* c.p. potrebbe, allora, essere interpretata come una svolta paradigmatica: il legislatore ha scelto di tipizzare il disvalore connesso all'uccisione di una donna in quanto tale, riconoscendo la specificità del fenomeno della violenza di genere e conferendogli una autonoma rilevanza penalistica, comprimendo la libertà di manovra del giudice *quoad poenam*, garantita dalle previsioni circostanziali.

Tuttavia, ad un esame più attento, l'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice solleva interrogativi circa la sua effettiva capacità di incidere sul piano sostanziale. In particolare, occorre domandarsi se la nuova figura di reato sia idonea ad apportare un reale contributo alla prevenzione oppure se essa si limiti, in larga misura, a sovrapporsi a condotte già adeguatamente sanzionate dall'ordinamento.

Prima dell'introduzione di questa fattispecie, infatti, gli episodi riconducibili al fenomeno del femminicidio erano già suscettibili di essere ricondotti all'alveo dell'omicidio aggravato, punibile con sanzioni estremamente severe. Le circostanze aggravanti previste dal codice penale – si pensi, ad esempio, a quelle connesse ai rapporti familiari o affettivi tra autore e vittima – consentivano già di valorizzare, sotto il profilo sanzionatorio, le particolari modalità e il contesto relazionale in cui tali delitti, generalmente, si consumano (del resto, per inciso, si nota che nel corso del giudizio di primo grado l'omicida di Giulia Cecchettin ha subito la condanna all'ergastolo).

Da questo punto di vista, la nuova fattispecie, quindi, difficilmente sarà in grado di determinare una "svolta", anche in termini di diminuzione statistica del fenomeno che si intenderebbe più efficacemente contrastare, ovverosia la violenza ai danni delle donne.

Il rischio, allora, è che l'intervento legislativo finisca per collocarsi nell'alveo di quel fenomeno comunemente definito come "diritto penale simbolico". Con tale espressione si allude a quelle scelte normative che, pur animate dall'intento di rispondere a una forte domanda sociale di protezione, producono prevalentemente effetti comunicativi, senza determinare un reale rafforzamento della tutela sostanziale. L'introduzione del reato di femminicidio potrebbe, dunque, rivelarsi come una risposta dal forte valore espressivo/comunicativo, volta a dimostrare l'impegno dello Stato nel contrasto alla violenza di genere.

D'altro canto, però, la novella potrebbe avere l'effetto di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su un fenomeno di indubbia gravità. In questa prospettiva, non può negarsi che la previsione di una fattispecie autonoma finisca con il rivestire anche una funzione pedagogica: essa contribuisce a rendere ancor più visibile il problema, a nominarlo e a conferirgli un rilievo pubblico che trascende il piano strettamente penalistico.

Tuttavia, l'attribuzione al diritto penale di una simile funzione solleva perplessità. Il diritto penale, infatti, dovrebbe intervenire come *extrema ratio*, limitandosi a reprimere le condotte più gravi lesive dei beni giuridici fondamentali, senza assumere compiti propriamente educativi o di ingegneria sociale. Pretendere che lo strumento penale si faccia carico della trasformazione di assetti culturali profondamente radicati – come quelli connessi alla persistenza di modelli sociali e relazionali di matrice patriarcale – rappresenta una soluzione ad altissimo rischio di ineffettività, oltre che di effetti perversi, in termini repressivi e di proporzionalità della risposta sanzionatoria.

Il fenomeno della violenza contro le donne, invero, appare strettamente connesso a dinamiche sociali, culturali e relazionali che si sono consolidate nel corso del tempo e che non possono essere cancellate con un colpo di spugna, solo con il ricorso alla minaccia promanante dallo strumentario penalistico¹⁴.

A ciò si aggiunge un ulteriore profilo problematico. La nuova fattispecie di femminicidio appare costruita attorno alla nozione di donna intesa in senso biologico, con il rischio di introdurre una categoria normativa che potrebbe entrare in tensione con le più recenti evoluzioni del dibattito pubblico e giuridico in materia di parità di genere.

Se l'obiettivo della norma è quello di richiamare l'attenzione su una specifica forma di violenza legata alle dinamiche di genere, allora la scelta di ancorare la fattispecie a un criterio esclusivamente biologico potrebbe risultare, almeno in parte, inadeguata rispetto alla complessità delle trasformazioni sociali contemporanee. Difatti, si finisce per introdurre una "gerarchia delle vittime" in cui la vulnerabilità è selezionata sulla base del sesso biologico, anziché sulla concreta condizione di soggezione o esposizione alla violenza¹⁵.

Proprio sotto questo profilo la novella fa emergere una frattura rispetto a uno dei principi ordinatori del diritto penale moderno, rappresentato dall'endiadi tra uguaglianza delle vittime e disvalore della condotta¹⁶. In linea di principio, infatti, il diritto penale tende a valutare la gravità del fatto sulla base della qualità dell'offesa e delle modalità della condotta, mantenendosi, invece, indifferente – salvo specifiche situazioni di vulnerabilità – l'identità della persona offesa.

L'art. 577-bis c.p., al contrario, sembra spostare il baricentro dal disvalore dell'azione alla qualità soggettiva della vittima, quasi a volerne presumere uno stato di "debolezza" in base al genere. Siffatta logica fa emergere, quindi, un problema di ragionevolezza e del rispetto del principio costituzionale di eguaglianza.

Alla luce di tali considerazioni, l'art. 577-bis c.p. appare, dunque, collocarsi in una posizione ambivalente: da un lato esprime l'intento, per certi versi condivisibile, di richiamare l'attenzione su un fenomeno di indubbia gravità e frequenza come la violenza di genere; dall'altro lato, tuttavia, non sembra resistere al vaglio di opportunità pratica e di coerenza con i principi informatori del sistema.

¹⁴ F. FELICE – A. ROTOLO, *Profili critici e possibili proposte correttive al disegno di legge n. 1433 del 2025, per l'introduzione del delitto di femminicidio*, in www.questionegiustizia.it, 12 maggio 2025; A. DE LIA, "Men who hate women", in *Questa Rivista*, 2025, 3, 74.

¹⁵ L. SCOTTI, *Il femminicidio come reato identitario: appunti critici sulla nuova stagione del diritto penale di genere*, in www.altalex.it, 14 gennaio 2026.

¹⁶ M. MANTOVANI, *Contributo ad uno studio sul disvalore di azione nel sistema penale vigente*, Torino, 2014, 8.